



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Decreto n. 134 del 24 novembre 2023

Proroga disposizioni del Commissario Delegato

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2018 recante “*Codice della protezione civile*”;

CONSIDERATO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (di seguito anche “OCDPC”) n. 948 del 30 novembre 2022, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*”, che affida al Commissario delegato il coordinamento:

- a. degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b. delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c. degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della citata OCDPC n. 948 del 2022, per l'espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della citata OCDPC n. 948/2022 per l'espletamento delle attività il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1/2018 al fine di supportare i Sindaci dei territori interessati dagli eventi in rassegna nell'individuazione e progressiva delimitazione delle aree a rischio finalizzata alla conseguente adozione o revisione da parte degli stessi dei conseguenti provvedimenti a tutela della pubblica incolumità;

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 951 del 11 dicembre 2022, recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022*", ed in particolare l'art. 5, comma 4, che prevede che il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, individuandole nell'ambito del personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 della medesima ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza;

VISTA l'OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022 e in particolare l'art. 3 secondo cui "*il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza*";

CONSIDERATO che il comma 5 del sopracitato art. 3 dell'OCDPC n. 951 dispone che "*con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingentii”;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 l'art. 5 della dell'OCDPC n. 951/2022 “*il Commissario delegato, in considerazione della peculiarità del contesto emergenziale, è altresì autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell'ambito del personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziare per l'emergenza. Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l'indennità mensile di cui all'articolo 3, comma 2, è riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego”;*

VISTO il comma 5 dell'art. 5 dell'OCDPC 951/2022 che dispone che “*ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4 il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalità di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese per missioni effettuate a Napoli o all'isola di Ischia nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”;*

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022, ed in particolare l'art. 3, che integra e modifica l'art. 5 dell'OCDPC n. 951;

Viste le ordinanze OCDPC n. 963 del 9/02/2023 e n. 983 del 07/04/2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

VISTE le Ordinanze del Commissario Delegato n. 1 del 3 dicembre 2022, n. 2 del 17/12/2022, n. 3 del 20 dicembre 2022, n. 4 del 30 dicembre 2023, n. 5 del 26 gennaio 2023, n. 6 del 15 febbraio 2023, n. 7 del 24/02/2023, n. 8 del 25/02/2023, n. 9 del 10/03/2023, n. 10 del 17/03/2023, n. 11 del 21 aprile 2023, n. 12 del 26/05/2023, n. 13 del 15/06/2023, n. 14 del 30/09/2023 n. 15 del 31/10/2023;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (di seguito anche “*decreto-legge*”);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 con la quale è stato prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. n. 0055438 del 31/10/2023 con la quale si comunica che l'intervenuta suddetta proroga, spostando in avanti lo stato di emergenza di che trattasi, determina automaticamente la prosecuzione dell'efficacia dell'incarico di Commissario delegato e delle altre disposizioni di cui alle ordinanze di protezione civile adottate a seguito dello stato di emergenza medesimo;

CONSIDERATO che il perdurare della situazione di emergenza e le numerose attività da espletare da parte della struttura del Commissario delegato e dei Comuni rendono necessaria la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle ordinanze del Commissario Delegato, e dei provvedimenti adottati in base alle medesime ordinanze, come indicati nel dispositivo;

DATO ATTO che con Decreto del Commissario Straordinario n. 1581 del 20 marzo 2023, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come convertito dalla Legge 16 novembre 2018 n. 130 e dell'art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 inserito dalla Legge di conversione 27 gennaio 2023, n. 9 è conferito al Dott. Avv. Matteo Pasquali l'incarico dirigenziale di livello non generale nell'ambito della Struttura con evidenza, fra l'altro, del seguente obiettivo connesso all'incarico stesso: “*Assicurare la programmazione e gestione delle procedure di affidamento per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della Struttura*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

VISTA l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante “*Organizzazione della Struttura del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*”;

VISTO il Decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente “*Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – art. 2 – Assegnazione Unità Organizzative*”;

CONSIDERATO che:

- sul presente provvedimento è stata posta l'attestazione di copertura finanziaria;
- tutta la documentazione risulta regolarmente acquisita agli atti della Struttura;

CONSIDERATO che il combinato disposto di cui all'Ordinanza e al decreto sopra detti conferisce al Dirigente incaricato dott. Matteo Pasquali la competenza in materia;

DATO ATTO INOLTRE che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente competente dott. avv. Matteo Pasquali:

- attesta la regolarità del procedimento amministrativo istruttorio e la sua coerenza con le normative vigenti;
- propone al Commissario Delegato l'adozione del presente provvedimento
- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, in misura anche solo potenziale, in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, l'art. 6-bis L. 241/90, gli artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 33/2013 nonché delle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016 *ratione temporis vigenti*.

DISPONE

Articolo 1 *(Valore delle premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Articolo 2

(proroga efficacia disposizioni Commissariali)

1. Al fine di continuare ad assicurare il regolare espletamento delle funzioni connesse alla gestione emergenziale attribuite al Commissario Delegato dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione, fino alla cessazione dello stato di emergenza è prorogata l'efficacia delle disposizioni di tutte le ordinanze emanate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'OCDPC n. 948/2022.
2. Gli accordi sottoscritti dal Commissario delegato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, in base al disposto delle Ordinanze del Capo Dipartimento di Protezione civile citate in premessa, e relativi all'avvalimento di personale, anche di livello dirigenziale, già in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione, sono prorogati fino al 26 novembre 2024.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, dell'OCDPC n. 951, per il personale direttamente impegnato nella struttura del Commissario delegato, anche in virtù dell'avvalimento della Struttura del Commissario sisma 2017, le misure di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono prorogate fino al 31 maggio 2024.
4. Le misure di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 951 dell'11 dicembre 2022, riferite a personale di soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 del presente articolo, potranno essere prorogate con successivo decreto del Commissario delegato, su motivata richiesta degli enti, con indicazione dei relativi contingenti.
5. Per ulteriori provvedimenti e accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 non specificatamente previsti nel presente decreto che comportano oneri finanziari si provvederà con specifici atti.
6. Agli oneri di cui al presente decreto si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziata in relazione al contesto emergenziale e trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell'Isola di Ischia il 26 novembre 2022 – ex OCDPC 948/2022

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, e ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.sismaischia.it ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Attestazione di Copertura Finanziaria della Spesa

Il Funzionario

Dott. Giuseppe Nardo

Il Dirigente proponente

Dott. Avv. Matteo Pasquali

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini